

HITACHI ENERGY TERMINI E CONDIZIONI GENERALI RIVENDITORE IT

LICENZA SOFTWARE PROGRAMMA SPECIFICO (2023-1 ITALIA)

1. DEFINIZIONI AGGIUNTIVE

1.1 Oltre alle definizioni di cui alla Clausola 1 delle CG, nel presente Allegato specifico si applicano le seguenti definizioni:

Licenza : indica la licenza concessa ai sensi della Clausola 4.2;

Durata della Licenza: indica la durata della Licenza, come specificato nell'Ordine.

Release di manutenzione : indica le successive correzioni o revisioni del Software. Un rilascio di manutenzione è indicato nel nome del prodotto da una modifica della numerazione a destra del decimale come segue: es. da 8.0 a 8.1;

Utilizzo : indica, in relazione al Software, il diritto di caricare, eseguire, archiviare, trasmettere, visualizzare, copiare (a fini di caricamento, esecuzione, archiviazione, trasmissione o visualizzazione) e altrimenti utilizzare il Software;

Periodo di garanzia : indica un periodo di dodici (12) mesi dall'accettazione del Software o della Modifica, o l'utilizzo in un ambiente di produzione (qualunque sia specificato o successivo) o qualsiasi altro periodo che possa essere specificato nell'Ordine.

2. APPLICAZIONE DI QUESTO SPECIFICO SCHEDA

Il presente Allegato specifico si applica a qualsiasi Software fornito dal Fornitore, come stabilito nell'Ordine.

3. CONSEGNA E INSTALLAZIONE

3.1 Entro e non oltre la data di riferimento indicata nell'Ordine:

3.1.1 durante il normale orario lavorativo del Rivenditore (o come altrimenti indicato dal Rivenditore) il Fornitore deve consegnare il Software e la Documentazione ai locali del Rivenditore a ciascun indirizzo specificato nell'Ordine, o altrimenti mettere il Software e la Documentazione a disposizione del Rivenditore, secondo le modalità specificate nell'Ordine ;

3.1.2 se richiesto dal Rivenditore, il Fornitore deve installare il Software sull'hardware del Rivenditore a ciascuno degli indirizzi specificati nell'Ordine in conformità con le ragionevoli indicazioni del Rivenditore; e

3.1.3 Il Rivenditore può richiedere il test di accettazione del Software e l'installazione se specificato nell'Ordine.

3.2 Laddove il Rivenditore abbia specificato nell'Ordine che il Software è soggetto a test di accettazione, il Software non sarà considerato consegnato fino a quando non avrà superato i test di accettazione specificati dal Rivenditore. Laddove il Rivenditore notifici al Fornitore che il Software ha fallito qualsiasi test di accettazione, allora, a condizione che il Rivenditore specifichi la natura del guasto, il Fornitore dovrà, a proprio rischio e costo, rimediare ai difetti del Software che hanno provocato il fallimento dei test e inviare nuovamente il Software al Rivenditore per il test.

3.3 Se il Rivenditore non consegna il Software entro il termine specificato nell'Ordine o in un altro momento concordato per iscritto, il Rivenditore può annullare l'Ordine e se eventuali importi sono stati pagati in anticipo dal Rivenditore, questi saranno immediatamente restituiti al Rivenditore.

4. PROPRIETÀ E LICENZA DI DPI

4.1 Fatta salva la Clausola 11 delle CG, il Rivenditore riconosce e accetta che qualsiasi Diritto di Proprietà Intellettuale nel Software e qualsiasi relativa Modifica sarà di proprietà del Fornitore.

4.2 Salvo quanto diversamente previsto nell'Ordine con uno specifico riferimento alla presente Clausola 4.2 e alla Clausola 4.3 di seguito, il Fornitore concede al Rivenditore e a ciascun

membro del Gruppo di Rivenditori, durante il Periodo di Licenza, una licenza mondiale, esente da royalty e non esclusiva per :

4.2.1 Utilizzare il Software e la Documentazione in relazione a qualsiasi attività commerciale del Gruppo di Rivenditori; configurare il Software in conformità con gli strumenti di configurazione che fanno parte del Software;

4.2.2 fare tante copie del Software e della Documentazione come specificato in un Ordine; e

4.2.3 effettuare tutte le copie ritenute necessarie dal Rivenditore per scopi di backup o di sicurezza.

4.3 Il Rivenditore può rivendere o concedere in sublicenza il Software ai propri Utenti finali.

4.4 Il Rivenditore può concedere una sublicenza dei propri diritti ai sensi della Clausola

4.2 a qualsiasi fornitore di terze parti allo scopo di fornire beni, software e/o servizi al gruppo di rivenditori o a un utente finale di tale fornitore di terze parti.

4.5 Il Rivenditore riconosce di non avere alcun diritto, titolo o interesse nel Software o nella Documentazione salvo quanto stabilito nel Contratto.

4.6 Salvo quanto consentito dal Contratto, il Rivenditore non deve:

4.6.1 distribuire, concedere in sublicenza o altrimenti trasferire tutto o parte del Software a qualsiasi altra persona;

4.6.2 decodificare, decompilare o disassemblare il Software salvo quanto consentito dalle leggi applicabili; o

4.6.3 rimuovere, cancellare o alterare eventuali diritti d'autore, diritti di proprietà o avvisi simili sul Software.

5. ACCESSO REMOTO

5.1 Se il Rivenditore fornisce al Fornitore l'accesso remoto al Software, il Fornitore deve:

5.1.1 rispettare la politica di accesso remoto del rivenditore.

5.1.2 accedere in remoto al Software solo ai fini della fornitura dei servizi oggetto del Contratto; e

5.2 assicurarsi che eventuali nomi utente e/o password forniti dal Rivenditore siano mantenuti al sicuro e confidenziali in ogni momento e non vengano divulgati a nessuno (tranne i membri del Team del Fornitore coinvolti nella fornitura dei servizi ai sensi del Contratto) senza il previo consenso scritto del Rivenditore.

6. GARANZIE SUL SOFTWARE

6.1 Oltre a qualsiasi garanzia fornita dal Fornitore nelle CGC, il Fornitore dichiara, garantisce e si impegna che il Software nel suo insieme e ogni singola Modifica:

6.1.1 essere esenti da difetti materiali durante il periodo di garanzia.

6.1.2 essere idoneo per qualsiasi scopo per il quale il Rivenditore lo abbia specificato;

6.1.3 essere idoneo per qualsiasi scopo per il quale qualsiasi Utente finale utilizzerà il Software per e/o per il quale il Fornitore ha dichiarato al Rivenditore che il Software è idoneo;

6.1.4 rispettare ed eseguire in conformità con la Documentazione; e

6.1.5 essere compatibile ed interoperare con qualsiasi sistema informatico descritto nell'Ordine.

6.2 Senza limitare la Clausola 6.1, il Fornitore dichiara, garantisce e si impegna che ciascuna Modifica non degraderà la funzionalità o le prestazioni del Software.

6.3 Il Fornitore garantisce e si impegna a garantire che qualsiasi Modifica fornisca la retrocompatibilità ai sistemi installati dal Rivenditore.

6.4 Il Fornitore dichiara, garantisce e si impegna che, quando consegnato al Rivenditore o a un Utente finale o altrimenti implementato dal Fornitore ai sensi del Contratto:

6.4.1 non inserirà, includerà o consentirà o farà in modo che nessuno inserisca o includa software dannoso nel Software nel suo

6.4.2 insieme o in qualsiasi singola Modifica;

6.4.3 utilizzerà software antivirus aggiornato in conformità con le buone pratiche del settore per verificare e prevenire l'introduzione di software dannoso nel Software nel suo insieme o in qualsiasi singola Modifica; e

6.4.4 coopererà con il Rivenditore e/o un Utente finale (a seconda dei casi) per mitigare l'effetto di qualsiasi Software dannoso trovato nel Software nel suo insieme o in qualsiasi singola Modifica.

6.5 Il Fornitore dichiara e garantisce di aver ottenuto e si impegna a mantenere durante la durata della Licenza, tutti i consensi, le licenze e le autorizzazioni da esso richieste per adempiere ai propri obblighi ai sensi del Contratto.

6.6 Si applicano i rimedi di cui alla Clausola 7.2 delle CG.